



Direzione per il personale

Allegato al D.R. 425 del 15.02.2017

Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ai ricercatori di ruolo

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Come disposto dall' art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, ai fini dell'attribuzione ai professori e ai ricercatori di ruolo dello scatto stipendiale triennale.

Art. 2 – Destinatari

1. Sono destinatari delle norme del presente Regolamento:

- a) i professori assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- b) i professori e i ricercatori di ruolo, assunti a seguito di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano usufruito del passaggio nella classe o scatto stipendiale successivi a quella in godimento alla data del 29 gennaio 2011;
- c) i professori e i ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., che abbiano usufruito del passaggio nella classe o scatto stipendiale successivi a quella in godimento alla data del 29 gennaio 2011.

Art. 3 – Modalità di richiesta della classe stipendiale

1. I professori e i ricercatori, successivamente al completamento del triennio nella classe stipendiale di appartenenza, ai fini della valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del DPR 382/1980, sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale.
2. L'elenco dei soggetti che maturano il diritto alla valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale viene riportato in apposito decreto del Rettore emesso nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, pubblicato nelle pagine web di ateneo e comunicato ai Direttori di Dipartimento.
3. I soggetti che intendono partecipare alla valutazione di cui sopra devono presentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale nell'anno e nel semestre in cui viene maturato il diritto utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione. La domanda, unitamente alla *Relazione triennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte*, dovrà essere inviata alla Direzione per il Personale, che curerà l'istruzione della stessa e la successiva trasmissione alla Commissione valutatrice.

Art. 4 – Commissione valutatrice

1. La valutazione delle relazioni sul complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolte nel triennio di riferimento, verrà effettuata da una Commissione valutatrice composta da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti indicati annualmente dal Senato Accademico su una rosa di sette nominativi proposti dal Rettore.

Della Commissione non potranno far parte docenti dell'ateneo che maturano il diritto alla valutazione ai fini dello scatto triennale nell'anno di riferimento.

2. I componenti supplenti subentreranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

3. La Commissione verrà nominata annualmente dal Rettore. Il relativo decreto di nomina verrà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

4. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale, assumendo le decisioni a maggioranza assoluta e può tenere le riunioni anche avvalendosi di strumenti di lavoro telematici. I lavori della Commissione vengono svolti in due sessioni semestrali e devono concludersi entro 90 giorni dal termine del semestre.

5. Al termine dei lavori valutativi, la Commissione formulerà un giudizio positivo o negativo sulle attività svolte dal richiedente e trasmetterà i verbali delle riunioni svolte al Rettore, per il tramite della Direzione del Personale, per le determinazioni di competenza. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. La Commissione valutatrice valuterà la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte secondo i seguenti criteri:

a) attività didattiche e integrative :

- effettivo svolgimento dei compiti didattici

b) attività di ricerca:

- possesso nel triennio di almeno n. 2 prodotti della ricerca inseriti nella piattaforma IRIS e validi ai fini della VQR dell'area scientifica di appartenenza.

c) attività gestionali:

- svolgimento degli incarichi gestionali formalmente attribuiti e partecipazione nel triennio ad almeno il 65% delle sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza e del Consiglio di Classe/Corso.

2. La classe stipendiale successiva potrà essere attribuita soltanto ai docenti che conseguono giudizio positivo per ciascuno dei tre criteri indicati di cui alle lettere a), b), c).

I docenti dovranno autocertificare ai sensi degli artt.19, 46, 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c). L'amministrazione si riserva di effettuare le idonee verifiche anche con estrazione campionaria delle auto certificazioni prodotte.

Inoltre la classe stipendiale non potrà essere attribuita:

- ai professori e ricercatori che nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico

- ai docenti per i quali, nella rilevazione delle opinioni degli studenti, siano state segnalate agli Organi competenti e da questi riscontrate, sentiti gli interessati, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio).

Art. 6 – Attribuzione della classe stipendiale

1. In caso di esito positivo della valutazione, al richiedente sarà attribuita la nuova classe stipendiale (di cui agli artt. 36 e 38 del DPR 382 /1980 e secondo le modalità di cui al DPR 232 del 15.12.2011) a decorrere dal primo giorno del mese nel quale è sorto il relativo diritto.
2. In caso di valutazione negativa, la richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
3. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 9 della legge 240/2010, che verrà costituito con apposito provvedimento.

